

Circolare per i clienti

Coronavirus

Restrizioni e riaperture

Il Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, con **effetto dal 4 maggio al 17 maggio 2020**.

Si riportano in **tabella** le misure adottate su tutto il territorio nazionale, che sostituiscono quelle contenute nel DPCM 10 aprile 2020.

Le imprese, che riprendono la loro attività dal 4 maggio 2020, devono svolgere tutte le **attività propedeutiche alla riapertura** previste del DPCM 26 aprile 2020, nonché quelle più stringenti previste dall'**Ordinanza 37 del 22 aprile 2020 del presidente della Regione Campania e dall'allegato Protocollo di sicurezza sanitaria**.

Argomento	Descrizione	Art. DPCM 26 aprile 2020
Misure di contenimento del contagio	<p>Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda l'applicazione delle misure di cui all'<u>allegato 5</u> del presente DPCM (es. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura; garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande; ecc.).</p> <p>Restano aperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e la ristorazione con asporto, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi - gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali e quelli siti negli 	<p><u>1</u></p>

	<p>ospedali e negli aeroporti, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro</p> <ul style="list-style-type: none"> – le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro – i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. <p>Restano chiusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, e nelle aree di servizio e rifornimento carburante – i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari <p>Quanto alle attività professionali si raccomanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza – l'incentivo di ferie congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva – l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio – l'incentivo delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali 	
<p>Svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali</p>	<p>Sono sospese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle di cui all'<u>allegato 3</u> del presente DPCM (es. 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; 03 pesca e acquacoltura; 05 estrazione di carbone, esclusa torba; 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07 estrazione di minerali metalliferi; 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere; 09 attività dei servizi di supporto all'estrazione; 10 industrie alimentari, ecc.). <p>Sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le attività produttive sospese se organizzate a distanza o con il lavoro agile – le attività che erogano servizi di pubblica utilità, e servizi essenziali, salvo i servizi di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura – l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari <p>Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus adottati dal Governo.</p>	<p><u>2</u></p>
<p>Misure igienico-sanitarie</p>	<p>Resta ferma l'applicazione delle misure igienico-sanitarie fondamentali (<u>allegato 4 DPCM 26 aprile 2020</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavarsi spesso le mani e mettere a disposizione nei luoghi pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 	<p><u>3</u></p>

	<p>respiratorie acute;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare abbracci e strette di mano; - mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; - starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che prescritti dal medico; - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. <p>Per il contenimento del virus, è obbligatorio sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e nelle occasioni in cui non sia possibile garantire stabilmente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, né i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mascherine di comunità - mascherine monouso - mascherine lavabili <p>anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e a garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza atte a coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e l'igiene costante delle mani).</p>	
--	--	--

DPCM 26 aprile 2020